

TI_GERICHTE 12.2014.116 vom 25. November 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2014.116

FR: TI_GERICHTE 12.2014.116 du 25 novembre 2014

IT: TI_GERICHTE 12.2014.116 del 25 novembre 2014

Regeste

Patrimonio successorio oggetto di liquidazione ufficiale - capacità di essere parte - notaio - responsabilità

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinnanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

E. 2

A titolo preliminare si osserva che il patrimonio successorio oggetto di liquidazione ufficiale è un cosiddetto patrimonio speciale cui compete la capacità di essere parte in virtù del diritto federale (art. 66 CPC; Trezzini, CPC Comm, art. 66, pag. 226; Jeandin, Code de procédure civile commenté, art. 66, n. 8 i. f.). Il liquidatore ufficiale dal canto suo rappresenta e amministra la successione in nome proprio, agisce da solo in giustizia per la successione, sia come attore che come convenuto (v. DTF 130 III 97, consid. 2.3; Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 508, n. 1068; Karrer in: Basler Kommentar, 4 a ed., Vor Art. 593-597 ZGB, N. 11). Da quanto precede risulta pertanto che, come giustamente evidenziato dal liquidatore ufficiale, a torto la sentenza impugnata indica quali parti convenute _____ e _____, componenti la AP 1 (v. pag. 1). Altrettanto a torto questi ultimi, anziché la massa successoria in liquidazione, sono stati condannati a pagare a AO 1 e AO 2 l'importo di fr. 21'359.- oltre interessi. In realtà, dalla formulazione del punto 1 del dispositivo si comprende che il Pretore ha indicato il principio della liquidazione d'ufficio, ossia che gli eredi rispondono "a concorrenza degli averi della successione" per i debiti di questa, e non con il loro patrimonio personale (v. anche giudizio impugnato pag. 4, primo periodo). Di conseguenza, solo la massa successoria, che come detto è un patrimonio speciale parificabile a una persona giuridica, potrebbe essere condannata a rifondere un importo ai coniugi _____, ciò che non è comunque il caso per i motivi di cui si dirà nei considerandi successivi.

E. 3

Tra le numerose censure contenute nell'appello occorre avantutto chinarsi sul rimprovero al Pretore di non aver considerato importanti elementi di fatto che devono condurre a differenti conclusioni in diritto. In particolare l'appellante ha evidenziato, con riferimento alle testimonianze rese in sede istruttoria, che i coniugi _____ non avevano mai promesso ai coniugi _____ di esercitare il diritto di compera entro fine novembre 2011, contrariamente a quanto preteso nella petizione. L'ampio termine concesso ai coniugi _____ per esercitare il diritto di compera contrastava infatti con il termine

estremamente ristretto che gli attori avevano pattuito per il versamento del saldo del prezzo di compravendita della proprietà sita ad _____, di modo che non sarebbe dato un rapporto di causalità adeguata tra quanto rimproverato al notaio avv. _____ e il (presunto) danno. L'appellante ha quindi contestato, siccome non provato, che il notaio rogante fosse consapevole che il provento della prima vendita (_____/_____) doveva servire a finanziare la seconda (_____). Egli ha ancora rilevato, sempre sulla base di quanto emerso in sede istruttoria e di cui il primo giudice non avrebbe tenuto conto, che il notaio procedette molto rapidamente all'iscrizione del trapasso di proprietà della part. _____ RFD _____, addirittura prima di aver ultimato le necessarie formalità relative ai titoli ipotecari, di modo che il rispetto dei tempi auspicato dagli attori era puramente teorico e comunque nessuna colpa poteva essere attribuita al notaio. Dal canto suo il Pretore, come già sopra ricordato, ha argomentato da un lato che i fatti avevano dimostrato l'intenzione dei coniugi _____ di acquistare la proprietà _____ non appena in possesso del provento della vendita del loro fondo, d'altro lato che se detto provento fosse giunto agli aventi diritto nei termini rituali vi sarebbero stati quasi due mesi di tempo per perfezionare il diritto di compera sulla part. _____ RFD _____ (16 novembre 2011 – 15 gennaio 2012). Sempre secondo il primo giudice, il fatto che il medesimo notaio aveva rogato i due diritti di compera dimostrerebbe che pure lui riteneva possibile questo scenario. Il Pretore ha quindi aggiunto che se il notaio fosse stato in vita il ritardo nell'accredito ai coniugi _____ ciò avrebbe rappresentato una grave violazione dei suoi doveri, mentre ora il debito è trasmissibile alla parte convenuta (come già detto erroneamente individuata in _____ e _____) in applicazione dell'art. 560 CC (ovviamente nei limiti dell'art. 593 cpv. 3 CC). Come rettamente indicato dall'appellante il Pretore ha effettivamente omesso di considerare alcuni aspetti rilevanti che saranno evidenziati qui di seguito.

E. 4

Dal fatto che il notaio avv. _____ aveva rogato entrambi i diritti di compera non si può concludere quanto dedotto dal Pretore, perlomeno riguardo ai tempi di esercizio di quei diritti. Il 20 settembre 2011, data della firma degli atti pubblici, il notaio poteva senz'altro aver compreso la relazione tra gli stessi e forse anche che i coniugi _____ avevano premura di concludere l'operazione, non invece che analoga premura l'avessero i coniugi _____. Ciò è dimostrato dalle dichiarazioni testimoniali di questi ultimi secondo cui non parlarono mai con i coniugi _____ della tempistica dell'esercizio del loro diritto di compera (v. verbale audizioni testimoniali del 21 marzo 2014, pag. 2 e 4). Nulla poteva pertanto sapere il notaio sul momento in cui i coniugi _____ avrebbero esercitato il loro diritto di compera scadente peraltro il 30 settembre 2012 e prorogabile. Inoltre, la necessità per i coniugi _____ di disporre del provento della vendita della loro casa per poter acquistare un appartamento ad _____ è sorta solo il 28 novembre 2011. Pertanto, la consapevolezza della connessione tra i suoi rogiti no. 1203 e 1204 non consentiva al notaio di sapere, e neppure di ipotizzare, quando le due operazioni, soprattutto la seconda, sarebbero state condotte a termine, e ancora meno poteva immaginare che i coniugi _____ necessitavano di vendere il loro fondo per poterne acquistare un altro. Non risulta cioè dagli atti che il notaio avv. _____ disponesse di informazioni, o avesse ricevuto istruzioni, nel senso che tutte le pratiche concernenti i due diritti di compera dovevano concludersi prima del 15 gennaio 2012. Pure opportunamente l'appellante ha evidenziato che se in data 16 novembre 2011 il notaio avv. _____ aveva inoltrato l'istanza di trapasso di proprietà della part. _____ RFD _____ (v. doc. B), i

suoi compiti in relazione al rogito no. 1204 erano ben lungi dall'essere conclusi (v. doc. A, pag. 2, pt. 2, pag. 4 in fine e 5). In effetti il notaio era incaricato di saldare i mutui esistenti e aggiornare i relativi pegni immobiliari (v. ancora doc. A, pag. 5 in alto), ciò che comprendeva tra l'altro l'aumento di una cartella ipotecaria (v. doc. 2). Solo una volta iscritta questa il notaio avrebbe invero potuto disporre dell'importo a favore dei coniugi _____, come ha poi fatto il notaio avv. _____ (v. doc. 6, foglio 2; doc. 9, pt. 7). Ritenuto poi che anche l'esercizio del diritto di compera da parte dei coniugi _____ necessitava di un finanziamento bancario e della sistemazione dei debiti ipotecari (v. doc. 7), si può senza ombra di dubbio escludere che i coniugi _____ avrebbero potuto disporre del provento della vendita della loro proprietà ben prima della fine di novembre 2011 (v. petizione pag. 6). In altre parole, le descritte operazioni, che implicavano inoltre l'intervento di terzi (servizi dello Stato e banche), necessitavano di un tempo ben superiore a quello supposto dagli attori. Ora, l'obbligo di riparazione presuppone un atto o un'omissione illecita e imputabile alla colpa del suo autore, un danno e un rapporto di causalità. Per quanto qui concerne occorre precisare che l'atto o l'omissione devono avvenire al momento in cui la persona responsabile è in vita, mentre il danno può verificarsi anche dopo il suo decesso (v. DTF 103 II 330, consid. 3). Da quanto sopra esposto risulta pertanto, sia che in data 16 novembre 2011 il notaio avv. _____ non poteva liberare a favore dei coniugi _____ l'importo risultante dall'esercizio del diritto di compera da parte dei coniugi _____ in ragione dei numerosi compiti di cui era stato incaricato, sia che per effettuare i medesimi non era legato a una tempistica particolare dal momento che non aveva informazioni relative all'esercizio da parte dei coniugi _____ e ancora meno poteva prevedere le particolari esigenze dei coniugi _____. Occorre pertanto concludere che fino al 5 dicembre 2011 non è possibile intravedere a carico del notaio avv. _____ la violazione di doveri professionali, ossia l'omissione di atti che, se compiuti, avrebbero consentito di evitare conseguenze pregiudizievoli agli attori. Ne deriva, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, che l'assenza di un'omissione colpevole non può aver creato alcun debito trasmissibile per successione. L'assenza di questo presupposto della responsabilità conduce alla riforma del giudizio impugnato nel senso che la petizione dev'essere respinta.

E. 5

In aggiunta a quanto precede è utile esprimere ancora alcune considerazioni sul tema della relazione di causalità, pure trattato dall'appellante. Il Pretore, richiamando il concetto della causalità ipotetica, ha in sintesi considerato che se il notaio avesse tempestivamente versato ai coniugi _____ l'importo loro spettante, essi avrebbero potuto subito dopo acquistare il fondo dei coniugi _____, che a loro volta avrebbero potuto onorare il loro impegno di pagamento entro il 15 gennaio 2012. Nel presente caso un ragionamento fondato sulla causalità ipotetica non è però possibile. Esso presuppone infatti un paragone tra quanto ha omesso di fare e quanto avrebbe dovuto (o potuto) fare il notaio in un determinato periodo di tempo. Il decesso del notaio avv. _____ rende però impossibile sapere cosa egli avrebbe fatto, o se del caso omesso di fare, fino a metà gennaio 2012 in relazione alle pratiche in corso, come pure quali sarebbero state le informazioni che avrebbe ricevuto dalle parti. Nulla permette infatti di affermare che il notaio avv. _____ non avrebbe ultimato le operazioni richieste nel termine di due mesi se avesse avuto le medesime informazioni sulla base delle quali ha lavorato il notaio _____. In altre parole, invero già in base a un'analisi della causalità naturale, ossia del nesso logico tra il concatenarsi degli eventi e il risultato, il mancato ricevimento del prezzo di vendita del

loro fondo da parte dei coniugi _____ entro il 15 gennaio 2012 non può essere messo in relazione con l'operato del notaio avv. _____ che non sapeva quando i coniugi _____ avrebbero esercitato il loro diritto di compera né sapeva della necessità di rispettare quella data. Giova ancora sottolineare quanto segue. AO 1 e AO 2 hanno firmato il contratto di compravendita dell'appartamento di _____ il 28 novembre 2011 e quel giorno i coniugi _____ non avevano ancora esercitato il diritto di compera. Essi hanno così concordato la data del 15 gennaio 2012 sulla base di loro ipotesi riguardanti gli eventi a venire, senza interpellare in merito né i beneficiari del diritto di compera sul loro fondo né il notaio. Riconoscere la responsabilità del notaio in simili circostanze significherebbe condizionare il suo operato, che come visto oltre che dalle parti al contratto dipende da numerosi terzi, in funzione di termini stabiliti da una parte, dettati da esigenze estranee agli atti da lui rogati, e ciò non sarebbe ammissibile poiché contrario alla dignità della funzione pubblica che è chiamato a svolgere.

E. 6

L'esito dell'appello in virtù delle considerazioni che precedono rende inutile un esame delle ulteriori censure con particolare riferimento all'aspetto della prescrizione e alla problematica della preclusione dei creditori che non hanno insinuato il credito nell'ambito della procedura di beneficio d'inventario. Pure inutile risulta l'esame delle censure rivolte all'ordinanza sulle prove del 16 dicembre 2013 (v. Act. IV). A titolo abbondanziale si osserva nondimeno che, nell'ipotesi in cui fosse stata ammessa una violazione dei doveri professionali da parte del notaio avv. _____ e questa violazione fosse stata considerata causale con il danno lamentato dagli attori, le prove richieste dalla parte convenuta (ispezione a RF, edizione dichiarazioni fiscali: da assumere se del caso con la tutela prevista dall'art. 156 CPC) avrebbero permesso di meglio chiarire il contenuto del doc. U (e-mail di AO 1: "...somit bin ich der Meinung, dass wir keinen zusätzlichen Pfandbrief für die Wohnung in Semaden brauchen."), ciò che sarebbe stato utile per una corretta applicazione dell'art. 44 CO, eventualmente per ulteriori considerazioni sul tema della causalità.

E. 7

In conclusione, l'accoglimento dell'appello conduce alla riforma del giudizio impugnato nel senso che la petizione 12 dicembre 2012 di AO 1 e AO 2 dev'essere respinta, con seguito di tassa, spese e ripetibili. Per le ripetibili di prima sede viene riconosciuto l'importo richiesto, debitamente documentato e non oggetto di contestazione. In caso di accoglimento dell'appello la parte appellata che non ha presentato una risposta, ancorché richiesta, è considerata soccombente e quindi le spese giudiziarie sono poste a suo carico (v. II CCA 21 febbraio 2014, inc. 12.2012.23, consid. 10; Tappy, Code de procédure civile commenté, art. 106, n. 22; Rüegg in: Basler Kommentar ZPO, 2 a ed., Art. 106, N. 5). Le spese processuali e le ripetibili di appello sono fissate sulla base del valore ancora litigioso in questa sede, pari fr. 21'359.-, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il Rtar decide: I. L'appello 1° luglio 2014 della AP 1 è accolto. § Di conseguenza la sentenza 30 maggio 2014, inc. SE.2012.496, del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata: 1. La petizione 12 dicembre 2012 di AO 1 e AO 2 è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.-, da anticipare così come anticipate, sono poste in solido a carico degli attori, con il medesimo vincolo essi rifonderanno alla parte convenuta fr. 6'412,50 a titolo di ripetibili. 3. e 4. Invariati II. Le spese processuali della procedura di appello di complessivi

fr. 600.-, anticipate dall'appellante, sono poste in solido a carico di AO 1 e AO 2, i quali verseranno all'appellante con il medesimo vincolo fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. III.

Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.